

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
A5-0137/2003

28 aprile 2003

\*

## RELAZIONE

sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (COM(2002) 548 – C5-0502/2002 – 2002/0242(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Martine Roure

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
2MOTIVAZIONE .....	18
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO .....	27
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI .....	32
PARERE DE LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI .....	44

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 21 ottobre 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67 del trattato CE, sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (COM(2002) 548 – 2002/0242(CNS)).

Nella seduta del 24 ottobre 2002, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (C5-0502/2002).

Nella seduta del 16 gennaio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per le petizioni.

Nella riunione dell'11 novembre 2002, la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatrice Martine Roure.

Nelle riunioni del 17-18 febbraio, 19 marzo e 23-24 aprile 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 26 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Robert J.E. Evans (vicepresidente), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vicepresidente) Giacomo Santini (vicepresidente), Martine Roure (relatrice), Mary Elizabeth Banotti, Alima Boumediene-Thiery, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Patsy Sörensen), Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Ewa Hedkvist Petersen (in sostituzione di Adeline Hazan), Margot Keßler, Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Fodé Sylla), Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Ole Krarup), Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Heide Rühle, Ilka Schröder, Ole Sørensen (in sostituzione di Francesco Rutelli), Joke Swiebel, Maurizio Turco, Christian Ulrik von Boetticher e Christos Zacharakis (in sostituzione di Bernd Posselt).

I pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni sono allegati; la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha deciso il 12 novembre 2002 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 28 aprile 2003.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (COM(2002) 548 – C5-0502/2002 – 2002/0242(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo ,*

- vista la proposta della Commissione (COM(2002) 548)<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 63 del trattato CE,
  - visto l'articolo 67 del trattato CE a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0502/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale,
  - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché della commissione per le petizioni (A5-0137/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Considerando 4

(4) Uno degli obiettivi della Comunità

(4) Uno degli obiettivi della Comunità

<sup>1</sup> GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 18.

europea nel settore dell'istruzione e delle relazioni esterne è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e contribuire a una migliore condivisione del sapere nel mondo per diffondere valori che le sono propri, quali i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto. Favorire l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi nella Comunità europea per motivi di studio è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e soggiorno ne è parte integrante.

europea nel settore dell'istruzione e delle relazioni esterne è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e contribuire a una migliore condivisione del sapere nel mondo per diffondere valori che le sono propri, quali i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto. Favorire l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi nella Comunità europea per motivi di studio **e di ricerca non retribuiti** è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, **lavoro e tutela sociale** ne è parte integrante.

#### *Motivazione*

*Il contributo dell'Europa a una migliore condivisione del sapere nel mondo deve tener conto non solo del ruolo degli studenti, ma anche di quello dei ricercatori non retribuiti al fine di consentire la diffusione delle informazioni scientifiche.*

#### Emendamento 2 Considerando 5

(5) Le migrazioni per ragioni di studio, formazione professionale o volontariato, temporanee per definizione nonché indipendenti dalle condizioni del mercato del lavoro, rientrano in un contesto di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, e contribuiscono complessivamente a una maggiore comprensione fra culture.

(5) Le migrazioni per ragioni di studio, formazione professionale o volontariato, temporanee per definizione nonché indipendenti dalle condizioni del mercato del lavoro, rientrano in un contesto di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, e contribuiscono complessivamente a una maggiore comprensione fra culture. ***A tal fine gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti del caso per scoraggiare la fuga di competenze a danno dei paesi meno sviluppati.***

#### *Motivazione*

*Tenuto conto del grave pregiudizio che il mancato ritorno delle loro élite rappresenta per i*

*paesi d'origine poco sviluppati, gli Stati membri dell'UE devono prendere tutti i provvedimenti atti ad assicurare la coerenza tra la politica di immigrazione in tale settore e la politica di sviluppo (cosviluppo; elenco delle professioni proibite in quanto deficitarie nel paese d'origine).*

Emendamento 3  
Considerando 6

(6) Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione delle nozioni di studente, tirocinante, istituto di insegnamento, ente di formazione professionale e di volontariato già utilizzate in ambito europeo, specie nei vari programmi comunitari (Leonardo da Vinci, Socrate, Servizio volontario europeo per i giovani, ecc.), diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate.

(6) Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione delle nozioni di studente, tirocinante, **ricercatore non retribuito**, istituto di insegnamento, ente di formazione professionale e di volontariato già utilizzate in ambito europeo, specie nei vari programmi comunitari (Leonardo da Vinci, Socrate, Servizio volontario europeo per i giovani, ecc.), diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate.

*Motivazione*

*Si veda l'emendamento 1.*

Emendamento 4  
Considerando 7

(7) È opportuno agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che proseguono gli studi in più Stati membri, sia l'ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, dentro o verso la Comunità europea, nel campo dell'istruzione, della formazione professionale o del volontariato.

(7) È opportuno agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che proseguono gli studi in più Stati membri, sia l'ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, dentro o verso la Comunità europea, nel campo dell'istruzione, della formazione professionale, del volontariato **e della ricerca**.

*Motivazione*

*Il campo di applicazione della direttiva appare troppo limitato. La libera mobilità dei*

*ricercatori appare altrettanto importante di quella degli studenti.*

Emendamento 5  
Considerando 12

(12) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro normativo armonizzato a livello comunitario che disciplini le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, formazione professionale o volontariato, nonché le procedure per il rilascio da parte degli Stati membri dei permessi di soggiorno necessari per entrare e soggiornare a tali fini, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro normativo armonizzato a livello comunitario che disciplini le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, **ricerche**, formazione professionale o volontariato, nonché le procedure per il rilascio da parte degli Stati membri dei permessi di soggiorno necessari per entrare e soggiornare a tali fini, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

*Motivazione*

*Si veda l'emendamento 1.*

Emendamento 6  
Articolo 1, lettera a)

a) le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, formazione professionale o volontariato;

a) le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, **ricerca**, formazione professionale o volontariato;



### Motivazione

*Il campo di applicazione della direttiva deve essere esteso ai ricercatori al fine di pervenire ad una migliore condivisione del sapere, obiettivo questo dichiarato dalla Commissione in particolare nella sua proposta di programma Erasmus World 2004-2008.*

### Emendamento 7

Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

***b bis) "ricercatore", un cittadino di un paese terzo ammesso a soggiornare nel territorio di uno Stato membro per collaborare ad un programma di ricerca o per partecipare senza essere retribuito ad un programma di scambi e di cooperazione scientifica presso un istituto di insegnamento superiore o un istituto di ricerca;***

### Motivazione

*I soggiorni non retribuiti effettuati dai cittadini dei paesi terzi per fini di ricerca sono suscettibili di avere ricadute positive sia nell'interesse dei paesi d'origine sia in quello dei paesi ospitanti.*

### Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 2

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica. ***Occorre evitare che essa induca a modificare la regolamentazione esistente, più favorevole.***

### Motivazione

*È importante sottolineare che le norme minime dell'Unione non devono comportare la soppressione degli attuali diritti degli studenti.*

Emendamento 9  
Articolo 5, paragrafo 2

2. *Gli* Stati membri agevolano il rilascio del permesso di soggiorno ed eventualmente del visto che essi stessi impongono, a quei cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 6 a 10 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità dentro o verso l'Unione europea.

2. *Allo scopo di non ostacolare l'avvio delle attività di formazione previste, gli* Stati membri agevolano il rilascio del permesso di soggiorno ed eventualmente del visto che essi stessi impongono, a quei cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 6 a 10 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità dentro o verso l'Unione europea.

*Motivazione*

*L'emendamento precisa il motivo per cui gli Stati membri devono provvedere al sollecito rilascio dei permessi di soggiorno.*

Emendamento 10  
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) sia iscritto a un istituto di insegnamento superiore o a un istituto professionale per seguire un programma di studi. Lo studente comprova la sussistenza di questo criterio producendo una lettera di ammissione definitiva o un certificato di iscrizione, ovvero una prova della sua ammissione con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione;

a) sia iscritto a un istituto di insegnamento superiore o a un istituto professionale **legalmente riconosciuto** per seguire un programma di studi. Lo studente comprova la sussistenza di questo criterio producendo una lettera di ammissione definitiva o un certificato di iscrizione, ovvero una prova della sua ammissione con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione;

*Motivazione*

*Gli istituti di insegnamento devono essere legalmente riconosciuti dagli Stati membri così da evitare centri studi "fantasma" che aprono le porte all'ingresso illegale nel territorio.*

Emendamento 11  
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) dimostri con tutti i mezzi leciti che potrà disporre, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno. Gli Stati membri pubblicano l'importo delle risorse minime mensili di cui in linea di principio deve godere chiunque frequenti un corso di studi nel loro territorio, fermo restando l'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

b) dimostri con tutti i mezzi leciti che potrà disporre, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno. Gli Stati membri pubblicano l'importo delle risorse minime mensili di cui in linea di principio deve godere chiunque frequenti un corso di studi nel loro territorio, fermo restando l'esame individuale della situazione di ciascun richiedente. ***La verifica di tale condizione non ha ragion d'essere qualora lo studente benefici di una borsa, abbia ottenuto l'impegno ad essere preso a carico da una famiglia che lo ospiti o disponga di una proposta definitiva di lavoro a tempo parziale.***

#### *Motivazione*

*Il fatto di fruire di una borsa, dell'impegno di essere preso a carico da una famiglia che lo ospiti o dell'assicurazione di una proposta definitiva di lavoro a tempo parziale soddisfa la condizione relativa alle risorse senza che sia necessario che le autorità del paese ospitante procedano ad una verifica.*

#### Emendamento 12

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) se richiesto dallo Stato membro, abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;

c) se richiesto dallo Stato membro ***o dall'istituto ospitante***, abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto ***ovvero sia iscritto a una scuola riconosciuta di uno Stato membro per l'apprendimento obbligatorio della lingua;***

#### *Motivazione*

*Corrisponde meglio alla realtà, in quanto si tratta di un'esigenza pedagogica.*

#### Emendamento 13

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

d) se richiesto dallo Stato membro, esibisca la prova del pagamento della quota di iscrizione all'istituto.

d) se richiesto dallo Stato membro *e a condizione che si impegni ad accordare il titolo di soggiorno una volta che lo studente soddisfi quest'ultima condizione*, esibisca la prova del pagamento della quota di iscrizione all'istituto.

#### *Motivazione*

*Sarebbe sconveniente chiedere allo studente di un paese terzo il pagamento della quota di iscrizione, molto elevata in taluni istituti, senza che questi abbia avuto preliminarmente l'assicurazione di ottenere il titolo di soggiorno.*

#### Emendamento 14 Articolo 6 bis (nuovo)

##### ***Articolo 6 bis: condizioni specifiche per i ricercatori non retribuiti***

***Gli Stati membri possono rilasciare un titolo di soggiorno per motivi di ricerca a un cittadino di un paese terzo nel caso in cui quest'ultimo soddisfi, oltre alle condizioni generali di cui all'articolo 5, le seguenti condizioni:***

***a) avere firmato una convenzione di ricerca o di perfezionamento, se del caso accettata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi della sua regolamentazione o della sua prassi amministrativa, per effettuare ricerche o partecipare a un programma di scambi di cooperazione presso un istituto di ricerca, pubblico o privato, autorizzato o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o della sua prassi amministrativa;***

***b) comprovare in ogni caso che nel corso del suo soggiorno potrà disporre delle risorse sufficienti a coprire le spese di sussistenza e di ritorno.***

*Motivazione*

*Il presente emendamento tende a precisare le condizioni necessarie affinché i ricercatori non retribuiti possano ottenere un titolo di soggiorno.*

Emendamento 15  
Articolo 7, titolo

mobilità degli studenti

mobilità degli studenti *e dei ricercatori non retribuiti*

*Motivazione*

*Per quanto riguarda la mobilità lo status di ricercatore deve essere necessariamente assimilato a quello di studente.*

Emendamento 16  
Articolo 7, alinea introduttivo

Il cittadino di paesi terzi titolare di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato membro, che desideri seguire parte del suo programma di studi ovvero integrare un programma di studi con un altro programma di studi in un altro Stato membro, ottiene da questo Stato membro, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e gli articoli 15, 16 e 20, paragrafo 2, un permesso di soggiorno per studio alle seguenti condizioni:

Il cittadino di paesi terzi titolare di un permesso di soggiorno per studio *o per ricerca non retribuita* rilasciato da uno Stato membro, che desideri seguire parte del suo programma di studi ovvero integrare un programma di studi con un altro programma di studi *ovvero collaborare a un programma di ricerca* in un altro Stato membro, ottiene da questo Stato membro, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e gli articoli 15, 16 e 20, paragrafo 2, un permesso di soggiorno per studio *o per ricerca non retribuita* alle seguenti condizioni:

*Motivazione*

*Si veda l'emendamento precedente.*

Emendamento 17  
Articolo 8, paragrafo 1, lettera e)

e) alloggi in famiglia durante l'intero soggiorno, i quali rispondano alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e siano selezionati conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l'alunno.

e) alloggi in **una struttura di accoglienza come una** famiglia durante l'intero soggiorno, i quali rispondano alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e siano selezionati conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l'alunno.

*Motivazione*

*In taluni paesi il concetto di "famiglia" può essere limitato a un'interpretazione assai restrittiva per la quale verrebbero esclusi i vedovi, i genitori soli, le coppie di omosessuali, le comunità, ecc.*

*Nell'ambito delle convenzioni da concludere tra le organizzazioni di scambi e gli Stati membri, il legislatore nazionale avrà pertanto la facoltà di definire con maggior precisione le condizioni di accoglienza.*

Emendamento 18  
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a) abbia stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un ente di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

a) abbia stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un ente di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa. ***L'impresa o organismo di accoglienza deve certificare che dispone dei mezzi atti a garantire il tirocinio e che l'attività corrisponde alla formazione di base del tirocinante.***

### *Motivazione*

*In caso contrario potrebbero sorgere “imprese di facciata” che consentirebbero l’ingresso legale di tirocinanti non retribuiti in seguito utilizzati o sfruttati per attività economiche irregolari.*

#### Emendamento 19 Articolo 10, lettera a)

a) abbia raggiunto l'età minima **e non abbia superato l'età massima fissate** dallo Stato membro;

a) abbia raggiunto l'età minima **fissata** dallo Stato membro;

### *Motivazione*

*Tale limitazione non sembra giustificata e violerebbe i principi politici difesi dall'Unione europea in fatto di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e di formazione professionale.*

#### Emendamento 20

##### Articolo 10, lettera d)

d) frequenti una formazione di base sulla lingua, **la storia e le strutture politiche e sociali dello Stato membro** ospitante.

d) frequenti una formazione di base sulla lingua **del paese** ospitante.

### *Motivazione*

*Sembra ovvio che il volontario ottenga una formazione di base sulla lingua di lavoro e del paese.*

#### Emendamento 21 Articolo 11, paragrafo 1

1. Il permesso di soggiorno per studio ha una durata di validità pari o superiore a un anno ed è rinnovato di anno in anno se permangono le condizioni di cui agli

1. Il permesso di soggiorno per studio ha una durata di validità pari o superiore a un anno ed è rinnovato di anno in anno se permangono le condizioni di cui agli

articoli 5 e 6, salvo qualora lo studente sia ammesso con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione. ***Ove il programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il corso di studi prescelto.***

articoli 5 e 6, salvo qualora lo studente sia ammesso con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione.

#### *Motivazione*

*Nella maggior parte dei casi i programmi di studio si articolano in nove mesi. Sarebbe deplorabile se non discriminatorio per i cittadini di paesi terzi poco sviluppati non rilasciar loro un titolo di soggiorno di un anno per consentire loro, durante le vacanze estive precedenti o successive al loro programma di studi, di beneficiare delle possibilità di lavorare e di costituirsi una parte delle risorse necessarie per il loro soggiorno.*

#### Emendamento 22 Articolo 12

Il permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni» è rilasciato ***solo*** per una durata massima ***non rinnovabile*** di un anno.

Il permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni» è rilasciato per una durata massima di un anno, ***rinnovabile nel caso in cui il suo titolare continui a soddisfare le condizioni fissate agli articoli 5 e 8.***

#### *Motivazione*

*Non ha senso che gli studenti possano rinnovare il loro permesso di soggiorno “studente” mentre gli alunni non possono rinnovare il proprio. Devono essere autorizzati a seguire più di un corso in un istituto di insegnamento secondario qualora continuino a soddisfare i requisiti fissati dalla direttiva*

#### Emendamento 23 Articolo 14

Il permesso di soggiorno per volontariato è rilasciato solo per una durata massima ***non rinnovabile*** di un anno.

Il permesso di soggiorno per volontariato è rilasciato solo per una durata massima di un anno.



### *Motivazione*

*Occorre lasciare agli Stati membri il compito di decidere caso per caso se prorogare o limitare il permesso di soggiorno di tali persone.*

#### Emendamento 24 Articolo 15, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono revocare i permessi di soggiorno o i visti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione. L'insorgere di malattie o infermità successivamente al rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare né il rifiuto del rinnovo o la revoca del documento, né l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono revocare i permessi di soggiorno o i visti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione ***nel rispetto del principio di non discriminazione.*** L'insorgere di malattie o infermità successivamente al rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare né il rifiuto del rinnovo o la revoca del documento, né l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

### *Motivazione*

*La malattia non può in nessun caso costituire motivo di ritiro del titolo di soggiorno.*

*Quali che siano le cause della revoca dei permessi di soggiorno o dei visti, deve essere applicato il principio di non discriminazione.*

#### Emendamento 25 Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. La decisione di revoca dei permessi di soggiorno e dei visti deve essere eseguita per iscritto e motivata. Essa deve pervenire in tempi brevi al cittadino di paesi terzi in questione.***

### *Motivazione*

*Per consentire un ricorso come quello previsto all'articolo 20, paragrafo 3 è di importanza fondamentale che la decisione dello Stato membro sia scritta e trasmessa allo studente in questione.*

### Emendamento 26 Articolo 18, comma 2

***Gli Stati membri hanno facoltà di non riconoscere questo diritto durante il primo anno di soggiorno e di revocarlo qualora lo studente non proceda negli studi con sufficiente profitto.*** **soppresso**

### *Motivazione*

*Il divieto di svolgere un'attività lavorativa durante il primo anno di soggiorno o la revoca del titolo di soggiorno in caso di progressi insufficienti negli studi non trovano giustificazione e sono tali da favorire il lavoro clandestino e lo sfruttamento dei cittadini interessati. In caso di progressi insufficienti negli studi motivati dall'istituto di insegnamento, lo Stato membro dispone sufficientemente della facoltà di non rinnovare il titolo di soggiorno.*

### Emendamento 27 Articolo 18, comma 3

***Gli Stati membri possono autorizzare i tirocinanti non retribuiti a svolgere attività lavorative nei limiti imposti agli studenti, senza possibilità di essere assunti, direttamente o indirettamente, dall'impresa con la quale hanno stipulato la convenzione di formazione conformemente all'articolo 9, lettera a).***

I tirocinanti non retribuiti **possono** svolgere attività lavorative nei limiti imposti agli studenti, senza possibilità di essere assunti, direttamente o indirettamente, dall'impresa con la quale hanno stipulato la convenzione di formazione conformemente all'articolo 9, lettera a).

### *Motivazione*

*Non vi è nessuna ragione che giustifichi la facoltà degli Stati membri di restringere il diritto dei tirocinanti non retribuiti di svolgere un'attività lavorativa alle stesse condizioni degli studenti. Al contrario, una siffatta disposizione introdurrebbe discriminazioni inaccettabili da uno Stato membro all'altro.*

Emendamento 28  
Articolo 18, comma 4

Gli Stati membri possono imporre a studenti e tirocinanti non retribuiti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o subordinata a un'autorità da essi designata. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.

Gli Stati membri possono imporre a studenti e tirocinanti non retribuiti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o subordinata a un'autorità da essi designata. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro. ***I rappresentanti sindacali sono informati dal datore di lavoro della presenza di tirocinanti non retribuiti e del contenuto dei tirocini proposti.***

*Motivazione*

*Per poter controllare il rispetto delle disposizioni della direttiva i rappresentanti sindacali devono essere informati della presenza di tirocinanti non retribuiti e del contenuto dei tirocini loro proposti.*

Emendamento 29  
Articolo 18 bis (nuovo)

***18 bis: Accoglienza dei cittadini di paesi terzi a fini di studio o di ricerche non retribuite***

***Le istituzioni competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie, nel quadro della loro legislazione nazionale, per consentire l'accoglienza di cittadini di paesi terzi a condizioni identiche a quelle fissate per gli studenti europei.***

*Motivazione*

*I diritti degli studenti dei paesi terzi devono avvicinarsi quanto più possibile a quelli degli studenti europei.*

Emendamento 30  
Articolo 20, paragrafo 1

1. Fatto salvo l'articolo 7, le decisioni sulle istanze di ammissione o rinnovo sono adottate e comunicate al richiedente entro un massimo di **90 giorni** dalla data di presentazione della richiesta.

1. Fatto salvo l'articolo 7, le decisioni sulle istanze di ammissione o rinnovo sono adottate e comunicate al richiedente entro un massimo di **60 giorni** dalla data di presentazione della richiesta.

*Motivazione*

*Il termine di 90 giorni è troppo lungo e determina incertezza. Dovrebbe essere ridotto a 60 giorni.*

Emendamento 31  
Articolo 20, paragrafo 3

3. Avverso il rifiuto del rilascio o del rinnovo, la modifica o la revoca del permesso di soggiorno o del visto, il cittadino di paesi terzi ha diritto di proporre ricorso dinanzi i giudici dello Stato membro interessato. La decisione deve contenere una motivazione fondata su criteri obiettivi e verificabili e indicare i mezzi di impugnazione e i termini per detta impugnazione.

3. Avverso il rifiuto del rilascio o del rinnovo, la modifica o la revoca del permesso di soggiorno o del visto, il cittadino di paesi terzi ha diritto di proporre ricorso dinanzi i giudici dello Stato membro interessato. La decisione deve contenere una motivazione fondata su criteri obiettivi e verificabili e indicare i mezzi di impugnazione e i termini per detta impugnazione. ***Dette impugnazioni sono sospensive.***

*Motivazione*

*In mancanza del carattere sospensivo l'impugnazione del richiedente è di fatto inoperante.*

Emendamento 32  
Articolo 21, comma 1

È data facoltà, da un lato, all'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, dall'altro, a

È data facoltà, da un lato, all'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, dall'altro, a

un istituto di insegnamento superiore, a un istituto professionale o a un'organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole conformemente alla regolamentazione o la prassi amministrativa di quello Stato membro, di stipulare una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di paesi terzi interessato.

un istituto di insegnamento superiore, a un istituto professionale o a un'organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole conformemente alla regolamentazione o la prassi amministrativa **riconosciuta da** quello Stato membro, di stipulare una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di paesi terzi interessato.

#### *Motivazione*

*Taluni enti che operano programmi di scambi organizzano soggiorni educativi e/o soggiorni di carattere sociale o di volontariato, ragion per cui è opportuno sopprimere il riferimento ai soli enti di scambi che propongono soggiorni di alunni.*

*È preferibile quindi utilizzare il termine "riconosciuto" onde evitare una formalizzazione non necessaria della procedura.*

#### Emendamento 33 Articolo 24

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età *o* tendenze sessuali.

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età, tendenze sessuali ***o qualsiasi altra circostanza o condizione personale o sociale.***

#### *Motivazione*

*Un'elencazione esaustiva o puntuale sembra sempre più precisa, ma dal punto di vista giuridico è più corretta un'elencazione non limitativa. Con l'aggiunta di questa clausola si comprende qualunque eventuale motivo di discriminazione.*

Emendamento 34  
Articolo 26

Periodicamente, per la prima volta entro tre anni dal termine di cui all'articolo 27, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Periodicamente, per la prima volta entro tre anni dal termine di cui all'articolo 27, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie. ***Tale relazione valuterà, sulla base di statistiche precise fornite dagli Stati membri, sia gli effetti positivi sia quelli eventualmente negativi derivanti dall'applicazione della presente direttiva, segnatamente per quanto riguarda il contenimento del fenomeno della fuga di competenze dai paesi terzi meno sviluppati.***

*Motivazione*

*Come precedentemente indicato, l'accoglienza di cittadini di paesi terzi per motivi di studio, di ricerca o di insegnamento non deve tradursi in un'amplificazione della fuga delle competenze dai paesi terzi meno sviluppati.*

Emendamento 35  
Articolo 26, comma 1 bis (nuovo)

***Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione europea le statistiche, ripartite per sesso e paese d'origine, riguardanti studenti, volontari, tirocinanti non retribuiti, alunni e ricercatori non retribuiti.***

*Motivazione*

*Appare importante poter disporre di dati quantitativi riguardo agli ingressi sul territorio dell'Unione europea, ripartiti per studi, tirocini, ricerche e volontariato, onde poter adeguare, ove opportuno, la direttiva o future misure.*

## MOTIVAZIONE

La proposta in esame mira a permettere secondo norme minime comuni a tutti gli Stati membri l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato. Così facendo, la Commissione completa le misure già presentate in materia di immigrazione per motivi di lavoro e di ricongiungimento familiare.

### **I. L'Europa, quale polo di un sapere condiviso**

#### **1. Obiettivo**

La proposta corrisponde all'auspicio espresso nella dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 dei Ministri dell'istruzione di 29 Stati europei che prevede tra l'altro che "ovunque la vitalità e l'efficacia delle culture si misura attraverso la loro risonanza intellettuale in altri paesi".

Le migrazioni per motivi di studio o di volontariato presentano la particolarità di essere temporanee e di non avere un'incidenza sul mercato del lavoro del paese di accoglienza. Inoltre, esse sono una fonte di arricchimento intellettuale sia per i migranti sia per i paesi d'origine e di accoglienza. Per queste varie ragioni l'ammissione di cittadini di paesi terzi con tali finalità è generalmente considerata con favore dal paese di accoglienza, soprattutto per quanto riguarda gli studenti dell'insegnamento superiore.

In effetti, gli istituti dei paesi di accoglienza sono indotti, per via della presenza degli studenti di paesi terzi, a sviluppare programmi rispondenti all'internazionalizzazione dell'insegnamento e all'accrescimento della globalità degli studenti. Ciò corrisponde all'obiettivo dello "sviluppo di un'istruzione di qualità" enunciato all'articolo 149 del TCE e che rientra nella strategia volta a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di istruzione quale ad esempio è concepita nel programma Erasmus World<sup>1</sup>.

#### **2. Campo di applicazione**

La proposta di direttiva si applica a quattro categorie di cittadini di paesi terzi: gli studenti, gli alunni, i tirocinanti non retribuiti e i volontari.

Gli studenti costituiscono la categoria più importante di cittadini di paesi terzi in quanto appartengono a livelli di studio in cui la mobilità internazionale è più frequente (90% dei cittadini ammessi per motivi di studio in Gran Bretagna, 86% in Belgio, 67% in Francia, 54% in Germania)<sup>2</sup>.

Vi sono poi i tirocinanti non retribuiti per motivi di formazione professionale. La direttiva si applica altresì agli scambi di alunni nonché ai "volontari", cioè a dire a coloro che non sono né studenti né tirocinanti, ma che desiderano partecipare ad un programma di attività di solidarietà attuato da un'organizzazione senza fine di lucro, ad esempio del tipo delle ONG.

Occorrerebbe includervi oltre agli studenti anche i ricercatori non retribuiti per consentire loro

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione del 18 luglio 2001, COM(2001) 385.

<sup>2</sup> Studio effettuato dalla Commissione sull'ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di studio, Agosto 2000, pag. 19.

di acquisire un'esperienza che sarà loro preziosa.

### **3. Rischio di "fuga di cervelli"**

L'accoglienza di studenti cittadini di paesi terzi presenta il rischio ben noto della "fuga di cervelli". Orbene, la Comunità ha assunto l'impegno di far sì che i programmi di cooperazione nazionali e regionali siano orientati verso l'inserimento professionale dei cittadini nel loro paese d'origine<sup>1</sup>.

Se è concepibile che al termine dei loro studi superiori i cittadini di paesi terzi possono essere occupati per perfezionarsi o eventualmente colmare il deficit di manodopera di cui potrebbe soffrire il paese di accoglienza, tale facoltà deve essere rigorosamente limitata nel tempo per non contribuire ad amplificare la fuga di competenze dai paesi meno sviluppati<sup>2</sup>.

## **II. Modalità di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio**

### **1. Condizioni iniziali**

#### a) condizioni comuni

Il titolo di soggiorno è rilasciato dallo Stato di accoglienza solo se sussistono quattro condizioni (articolo 5): presentazione di un passaporto in corso di validità; copertura assicurativa sanitaria contro tutti i rischi nello Stato membro ospitante; non costituire una minaccia per l'ordine pubblico e, infine, la prova del pagamento delle tasse dovute per l'esame dell'istanza.

#### b) condizioni specifiche

Sono le condizioni specifiche per la varie categorie a sollevare alcuni problemi.

Quanto agli studenti, l'articolo 6 prevede le seguenti condizioni: lettera di ammissione definitiva o certificato o di iscrizione, prova attraverso tutti i mezzi leciti di disporre di risorse sufficienti, conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi e, eventualmente, prova del pagamento della quota di iscrizione.

Per quanto attiene alle condizioni di disporre di risorse sufficienti, il beneficio di una borsa di studio da parte del paese ospitante o del paese terzo, l'impegno della presa a carico dello studente da parte di una famiglia ospitante o ancora l'assicurazione di una proposta di lavoro a tempo parziale dovrebbero *ipso facto* essere sufficienti. Sarebbe altresì opportuno accordare, nella misura del possibile, un accesso privilegiato di tali studenti presso le opere universitarie.

Quanto alla prova sussidiaria del pagamento di quote di iscrizione molto elevate in taluni istituti, sarebbe sconveniente esigerne il pagamento prima che lo studente abbia ottenuto conferma del suo titolo di soggiorno.

---

<sup>1</sup> Si vedano in particolare le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, dell'Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000 con i paesi ACP.

<sup>2</sup> Cfr. il programma per migliorare la qualità dell'insegnamento superiore e promuovere la comprensione interculturale attraverso la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus World), COM(2002) 401, pag. 22.



Per quanto attiene agli alunni, la proposta di direttiva precisa (articolo 8) che l'alunno deve fornire la prova della sua ammissione in un istituto di insegnamento secondario nonché della sua partecipazione ad un programma di scambi di alunni attuato da un'organizzazione riconosciuta che si faccia garante delle spese di soggiorno.

La precocità di tali contatti degli alunni con un paese e una lingua stranieri determina un effetto moltiplicatore molto forte. L'inserimento nella famiglia, l'apprendimento più rapido di una lingua a quell'età e l'apertura mentale che ne deriva indurranno successivamente l'alunno diventato studente a proseguire di nuovo i suoi studi all'estero.

## **2. Durata del soggiorno e controllo degli studi**

### **a) durata del soggiorno**

La durata del soggiorno varia a seconda delle categorie. Gli studenti possono beneficiare di un titolo di soggiorno di durata uguale o superiore di un anno e rinnovata di anno in anno. Viceversa, per gli alunni e i volontari, la durata del soggiorno è di un anno al massimo non rinnovabile. Quanto ai tirocinanti la durata può eccezionalmente essere prorogata una sola volta per consentire l'ottenimento di una qualifica professionale.

Lo Stato membro ospitante non dovrebbe avere la facoltà di limitare il soggiorno dello studente alla durata del programma se esso è inferiore a un anno. Ciò equivarrebbe a provare lo studente della possibilità di lavorare durante le vacanze che precedono o sono successive al suo programma universitario - che in generale è di nove mesi - e quindi di procurarsi una parte delle risorse necessarie.

### **b) revoca o mancato rinnovo del titolo di soggiorno per "studi"**

Se lo studente compie progressi insufficienti nei suoi studi, lo Stato membro può vietargli di rinnovare il titolo di soggiorno dietro decisione motivata (su parere dell'istituto d'insegnamento).

Lo Stato membro può altresì procedere alla revoca del titolo di soggiorno qualora il titolare non soddisfi più le condizioni o per motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica. A tal fine è eccessivo includere l'insorgere di una malattia tra i criteri validi per la revoca.

## **3. Possibilità di svolgere un'attività lavorativa**

Gli studenti e i tirocinanti non retribuiti possono esercitare un'attività salariata compresa tra le dieci e le venti ore settimanali a seconda degli Stati membri. Tale limitazione non si applica ai periodi di vacanza. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può non riconoscere tale facoltà nelle primo anno o revocarlo nel caso in cui lo studente compia progressi insufficienti negli studi. Tale disposizione dovrebbe essere soppressa in quanto la possibilità di lavorare consente agli studenti e ai tirocinanti di potere - facoltà questa indispensabile tenuto conto del fatto che il costo della vita nell'UE è più elevato di quello dei paesi d'origine dei cittadini di paesi terzi poco sviluppati - aumentare le proprie risorse per poter vivere decentemente e evitare di lavorare clandestinamente e di ricorrere allo sfruttamento di tale manodopera.

#### **4. Procedure e impugnazioni**

I cittadini di paesi terzi dispongono di garanzie procedurali, in particolare del diritto di impugnazione di qualsiasi decisione motivata di rifiuto, di modifica, di mancato rinnovo o di revoca del titolo di soggiorno assunta dallo Stato membro ospitante. Il termine per la comunicazione di tale decisione dovrebbe essere abbreviato.

L'articolo 21 evoca la possibilità di convenzioni relative all'istituzione di una procedura di ammissione accelerata tra lo Stato membro ospitante e l'istituto di insegnamento superiore o professionale. Occorre incoraggiare vivamente tale possibilità affinché l'UE offra un sistema altrettanto adeguato di quello in vigore ad esempio negli Stati Uniti<sup>1</sup>.

Infine la Commissione dovrà riferire al Consiglio e al Parlamento europeo a tre anni dall'entrata in vigore della direttiva (al massimo entro il 31 dicembre 2004). Tale relazione dovrebbe, sulla base di statistiche nazionali precise, valutare in particolare l'impatto della direttiva sull'eventuale fuga di competenze dai paesi meno sviluppati.

---

<sup>1</sup> Il visto J1 rilasciato dagli Stati Uniti è un visto per visitatori non immigranti che viene accordato rapidamente.

18 marzo 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato  
(COM(2002) 548– C5-0502/2002 – 2002/0242(CNS))

Relatore per parere: Marcelino Oreja Arburúa

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 5 novembre 2002 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Marcelino Oreja Arburúa.

Nelle riunioni del 20 febbraio e 18 marzo 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 17 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley (vicepresidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Marcelino Oreja Arburúa (relatore per parere), Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster (in sostituzione di Carlos Candal), Ward Beysen, Charlotte Cederschiöld (in sostituzione di Rainer Wieland), Michel J.M. Dary, Bert Doorn, Francesco Fiori, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, The Lord Inglewood, Hans Karlsson (in sostituzione di Maria Berger), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Imelda Mary Read (in sostituzione di Arlene McCarthy), Anne-Marie Schaffner, Marianne L.P. Thyssen, Ieke van den Burg (in sostituzione di François Zimeray, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Diana Wallis, Matti Wuori (in sostituzione di Heidi Anneli Hautala) e Stefano Zappalà.

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1

#### Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) sia iscritto a un istituto di insegnamento superiore o a un istituto professionale per seguire un programma di studi. Lo studente comprova la sussistenza di questo criterio producendo una lettera di ammissione definitiva o un certificato di iscrizione, ovvero una prova della sua ammissione con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione;

a) sia iscritto a un istituto di insegnamento superiore o a un istituto professionale **legalmente riconosciuto** per seguire un programma di studi. Lo studente comprova la sussistenza di questo criterio producendo una lettera di ammissione definitiva o un certificato di iscrizione, ovvero una prova della sua ammissione con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione;

### Motivazione

*Gli istituti di insegnamento devono essere legalmente riconosciuti dagli Stati membri così da evitare centri studi “fantasma” che aprono le porte all’ingresso illegale sul territorio.*

### Emendamento 2

#### Articolo 8, paragrafo 2

**2. Gli Stati membri possono limitare il** rilascio dei permessi di soggiorno «programma di scambio per alunni» ai cittadini provenienti da paesi terzi che offrono analoghe possibilità **ai loro cittadini.**

**2. Il** rilascio dei permessi di soggiorno «programma di scambio per alunni» **sarà limitato** ai cittadini provenienti da paesi terzi che offrono analoghe possibilità **ai cittadini dell’Unione europea.**

<sup>1</sup> GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 41.

### Motivazione

*È necessario armonizzare il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo del “programma di scambio per alunni” in base al principio della reciprocità, creando un sistema di pari opportunità per i cittadini dell’Unione europea e i cittadini di paesi terzi.*

#### Emendamento 3

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. Gli Stati membri possono rifiutare il rilascio dei permessi di soggiorno “programma di scambio per alunni” ai cittadini provenienti da paesi terzi qualora il paese terzo da cui proviene l’alunno non riconosca come valido e come parte integrante del proprio ciclo di formazione gli studi compiuti nello Stato membro.***

### Motivazione

*Per garantire che l’interscambio sia della massima utilità per il beneficiario del permesso di soggiorno a titolo del “programma di scambio per alunni”.*

#### Emendamento 4

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a) abbia stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall’autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un’impresa pubblica o privata, ovvero presso un ente di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

a) abbia stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall’autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un’impresa pubblica o privata, ovvero presso un ente di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa. ***L’impresa o organismo di accoglienza deve certificare che dispone dei mezzi atti a garantire il tirocinio e che l’attività corrisponde alla formazione di base del tirocinante.***

### Motivazione

*In caso contrario potrebbero sorgere “imprese di facciata” che consentirebbero l’ingresso legale di tirocinanti non remunerati utilizzati o sfruttati in seguito per attività economiche irregolari.*

#### Emendamento 5 Articolo 10, lettera a)

a) abbia raggiunto l’età minima e non abbia superato l’età massima **fissate dallo Stato membro**;

a) abbia raggiunto **un’età minima di 18 anni** e non abbia superato l’età massima **di 25 anni**;

### Motivazione

*È opportuno armonizzare l’età minima e massima a livello comunitario.*

#### Emendamento 6 Articolo 12

Il permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni» è rilasciato **solo** per una durata massima **non rinnovabile** di un anno.

Il permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni» è rilasciato per una durata massima di un anno, **rinnovabile nel caso in cui il suo titolare continui a soddisfare le condizioni fissate agli articoli 5 e 8.**

### Motivazione

*Non ha senso che gli studenti possano rinnovare il loro permesso di soggiorno “studente” mentre gli alunni non possono rinnovare il loro. Devono essere autorizzati a seguire più di un corso in un istituto di insegnamento secondario qualora continuino a soddisfare i requisiti fissati dalla direttiva.*

#### Emendamento 7 Articolo 18, comma 2

Gli Stati membri hanno facoltà **di non riconoscere questo diritto durante il primo anno di soggiorno e di revocarlo** qualora lo studente non proceda negli studi con sufficiente profitto.

Gli Stati membri hanno facoltà di **revocare questo diritto** qualora lo studente non proceda negli studi con sufficiente profitto.

*Motivazione*

*Non ha senso limitare l'accesso degli studenti all'esercizio di un'attività durante il primo anno di soggiorno qualora ottemperino i requisiti fissati agli articoli 6 e 9 della direttiva.*

Emendamento 8  
Articolo 20, paragrafo 1

1. Fatto salvo l'articolo 7, le decisioni sulle istanze di ammissione o rinnovo sono adottate e comunicate al richiedente entro un massimo di **90 giorni** dalla data di presentazione della richiesta.

1. Fatto salvo l'articolo 7, le decisioni sulle istanze di ammissione o rinnovo sono adottate e comunicate al richiedente entro un massimo di **60 giorni** dalla data di presentazione della richiesta.

*Motivazione*

*Dal momento che solo gli studenti possono rinnovare il loro permesso di soggiorno e che il tempo che intercorre fra la fine del corso accademico e il successivo è inferiore a 90 giorni, il termine per la notifica della decisione sulla richiesta di rinnovo dovrebbe essere al massimo di 60 giorni.*

22 gennaio 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato  
(COM(2002) 548 – C5-0502/2002 – 2002/0242(CNS))

Relatrice per parere: Luciana Sbarbati

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 23 ottobre 2002 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatrice per parere Luciana Sbarbati.

Nelle riunioni del 21 novembre 2002 e 21/22 gennaio 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 13 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Theodorus J.J. Bouwman (presidente); Marie-Hélène Gillig (vicepresidente), Winfried Menrad (vicepresidente); Luciana Sbarbati (relatrice per parere), Elspeth Attwooll, Regina Bastos, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Carlo Fatuzzo, Fiorella Ghilardotti (in sostituzione di Jan Andersson), Anne-Karin Glase, Stephen Hughes, Ioannis Koukiadis, Jean Lambert, Mario Mantovani, Claude Moraes, Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Gerhard Schmid, Miet Smet, Gabriele Stauner (in sostituzione di Enrico Ferri), Ieke van den Burg e Barbara Weiler.



## BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta di direttiva della Commissione relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, di formazione professionale o volontariato integra le iniziative già presentate in tema di immigrazione e tiene conto delle caratteristiche particolari di tale migrazione quali la temporaneità, indipendenza dalla situazione del mercato del lavoro del paese ospitante, etc.

D'altro canto, la Commissione sottolinea come essa costituisca una forma di reciproco arricchimento, sia per i migranti direttamente interessati che per lo Stato di origine e lo Stato ospitante, poiché favorisce, in modo generale una maggiore reciproca comprensione fra culture e specificatamente il dinamismo dei sistemi di insegnamento europei e la ricerca di standard di qualità elevata nell'insegnamento.

In questo senso, la proposta della Commissione deve nel suo complesso essere accolta favorevolmente come un notevole passo avanti non solo nel rafforzamento della cooperazione con gli Stati terzi ma anche nello sviluppo di un'istruzione di qualità.

Ciò nonostante qualche lacuna è ancora presente. Innanzitutto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa europea in materia di mobilità nel campo dell'educazione, della formazione e della ricerca, la proposta non tiene conto della cooperazione e degli scambi di insegnanti, formatori e ricercatori, che appaiono al contrario come un elemento importante per il perseguimento degli obiettivi enunciati dalla Commissione: la promozione dell'Europa come centro mondiale di eccellenza per l'insegnamento e di una maggiore condivisione del sapere del mondo.

D'altro canto, la proposta non si coordina con quella sul ricongiungimento familiare e non considera dunque la necessità di garantire al nucleo familiare del cittadino di uno Stato terzo, ammesso in Europa per motivi di studio, formazione o volontariato, la possibilità di seguirlo. Questo elemento appare tanto più importante se si considera che le persone interessate dalla proposta soggiorneranno in Europa temporaneamente, ma per periodi di durata superiore a 3 mesi.

Infine, se occorre felicitarsi con la Commissione per la scelta di garantire il diritto all'accesso al lavoro agli studenti di Stati terzi - indispensabile per assicurare il loro mantenimento e per evitare il ricorso al lavoro nero - è però necessario prevedere che tale diritto abbia la stessa estensione prevista per i cittadini dello Stato di accoglienza, così come non appare chiaro lo scopo della disposizione che consente agli Stati membri di impedire l'esercizio di tale diritto nel primo anno di soggiorno.

In conclusione, la proposta della Commissione appare nel complesso condivisibile, ma occorre compiere uno sforzo per colmare le lacune ancora esistenti, se si vuole che essa contribuisca efficacemente a perseguire l'obiettivo di una maggiore cooperazione globale nel campo dell'istruzione e del sapere.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 4
(4) Uno degli obiettivi della Comunità europea nel settore dell'istruzione e delle relazioni esterne è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e contribuire a una migliore condivisione del sapere nel mondo per diffondere valori che le sono propri, quali i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto. Favorire l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi nella Comunità europea per motivi di studio è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e soggiorno ne è parte integrante.	(4) Uno degli obiettivi della Comunità europea nel settore dell'istruzione e delle relazioni esterne è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e contribuire a una migliore condivisione del sapere nel mondo per diffondere valori che le sono propri, quali i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto. Favorire l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi nella Comunità europea per motivi di studio <b>e di ricerca</b> è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, <b>lavoro e tutela sociale</b> ne è parte integrante.

### *Motivazione*

*Il contributo dell'Europa a una migliore condivisione del sapere del mondo deve tener conto non solo del ruolo degli studenti ma anche dei ricercatori nella diffusione degli studi e delle informazioni scientifiche.*

	Emendamento 2 Considerando 7
(7) È opportuno agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che	(7) È opportuno agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che

---

<sup>1</sup> GUC ...

proseguono gli studi in più Stati membri, sia l'ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, dentro o verso la Comunità europea, nel campo dell'istruzione, della formazione professionale o del volontariato.

proseguono gli studi in più Stati membri, sia l'ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, dentro o verso la Comunità europea, nel campo dell'istruzione, della formazione professionale, del volontariato **e della ricerca.**

#### *Motivazione*

*Il campo di applicazione della direttiva appare troppo limitato. La libera mobilità dei ricercatori appare altrettanto importante di quella degli studenti.*

#### Emendamento 3 Considerando 8

(8) In considerazione del costo degli studi e del fatto che sempre più studenti devono lavorare per contribuire al loro finanziamento, è opportuno che l'ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio contempli un accesso **limitato** al mercato del lavoro.

(8) In considerazione del costo degli studi e del fatto che sempre più studenti devono lavorare per contribuire al loro finanziamento, è opportuno che l'ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio contempli un accesso al mercato del lavoro. ***L'accesso al mercato del lavoro deve sempre costituire ed essere considerato come complemento o mezzo per contribuire al finanziamento del soggiorno dello studente; non si possono in nessun modo invocare "motivi di studio" per aggirare le norme sull'accesso al mercato del lavoro.***

***Gli studi, le ricerche o la formazione devono essere sempre l'obiettivo principale..***

#### *Motivazione*

*I cittadini di paesi terzi residenti in Europa per motivi di studio devono poter accedere al*

*mercato del lavoro con gli stessi diritti degli studenti del paese di accoglienza, per evitare casi di sfruttamento e lavoro nero.*

Emendamento 4  
Articolo 1, lettera a)

a) le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, formazione professionale o volontariato;

a) le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, **ricerca**, formazione professionale, **insegnamento** o volontariato;

*Motivazione*

*Il campo di applicazione della direttiva deve essere esteso ai ricercatori e agli insegnanti se si vuole raggiungere l'obiettivo dichiarato dalla Commissione di una migliore distribuzione del sapere. Ugualmente, come previsto per la mobilità all'interno dell'Europa, è importante consentire agli insegnanti e ai formatori l'accesso in Europa compiere le esperienze preziose e rafforzare gli scambi scientifici.*

Emendamento 5  
Articolo 2, lettera h bis) (nuova)

***h bis) ricercatore, il cittadino di paesi terzi che sia stato ammesso a soggiornare nel territorio di uno Stato membro per collaborare a un programma di ricerca o per partecipare a un programma di scambi e di cooperazione scientifica presso un istituto di insegnamento superiore o di ricerca;***

*Motivazione*

*I periodi di ricerca, perfezionamento professionale o di incarico di insegnamento all'estero*

*hanno effetti positivi sull'intero settore della ricerca, dell'istruzione, della formazione e della cooperazione scientifica in generale, sia per il paese di provenienza che per quello di accoglienza. Appare dunque importante facilitare gli scambi e i soggiorni dei cittadini dei paesi terzi che operano nella ricerca, nella formazione e nell'istruzione in senso largo, senza limitarsi ai soli studenti.*

Emendamento 6  
Articolo 2, lettera h ter) (nuova)

***h ter) insegnante e formatore,  
l'insegnante o formatore di un istituto di  
insegnamento superiore o di un istituto  
professionale riconosciuto che partecipi  
ad un programma di scambio di  
insegnanti.***

*Motivazione*

*Cfr. motivazione dell'emendamento 5.*

Emendamento 7  
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

***b bis) Lo studente deve fornire la prova, in  
qualunque forma, di poter contare  
durante il suo soggiorno sulle risorse  
finanziarie necessarie a coprire i costi per  
il suo sostentamento e per il viaggio di  
ritorno.***

*Motivazione*

*Ai sensi delle relative decisioni del Parlamento i cittadini di paesi terzi devono fornire la prova di non aver bisogno di ricorrere, nel corso del loro soggiorno, alle prestazioni di assistenza sociale del paese ospite.*

Emendamento 8  
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna ***o la sanità pubblica e presenti, all'occorrenza, i documenti richiesti a tal fine dallo Stato membro.*** I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione;

c) non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico ***e*** la sicurezza interna. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione;

*Motivazione*

*La questione sanitaria può costituire una causa di discriminazione inaccettabile in rapporto ai principi cui ci ispiriamo.*

Emendamento 9  
Articolo 5, paragrafo 2

2. ***Gli*** Stati membri agevolano il rilascio del permesso di soggiorno ed eventualmente del visto che essi stessi impongono, a quei cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 6 a 10 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità dentro o verso l'Unione europea.

2. ***Allo scopo di non ostacolare l'avvio delle attività di formazione previste gli*** Stati membri agevolano il rilascio del permesso di soggiorno ed eventualmente del visto che essi stessi impongono, a quei cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 6 a 10 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità dentro o verso l'Unione europea.

*Motivazione*

*L'emendamento precisa il motivo per cui gli Stati membri devono provvedere al sollecito rilascio dei permessi di soggiorno.*

Emendamento 10  
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) se richiesto dallo Stato membro, abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui si

c) se richiesto dallo Stato membro ***o dall'istituto ospitante,*** abbia una conoscenza

tiene il programma di studi prescelto;

sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;

*Motivazione*

*Corrisponde meglio alla realtà, in quanto si tratta di un'esigenza pedagogica.*

Emendamento 11

Articolo 10 bis (nuovo)

***Articolo 10 bis: condizioni specifiche ai ricercatori, insegnanti e formatori***

***Gli Stati membri possono rilasciare un permesso di soggiorno per ricerca, insegnamento, formazione o perfezionamento solo al cittadino di paesi terzi che, oltre alle condizioni generali previste all'articolo 5, soddisfi anche le seguenti condizioni:***

***a) abbia stipulato una convenzione di formazione, insegnamento, ricerca o perfezionamento, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, per effettuare una ricerca, un periodo di insegnamento o di formazione o per partecipare ad un programma di scambio e di cooperazione presso un ente di formazione, di istruzione secondaria o di ricerca pubblico o privato, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa;***

***b) dimostri con tutti i mezzi leciti che***

***potrà disporre, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento e al suo ritorno.***

*Motivazione*

*Questo emendamento specifica le condizioni necessarie per l'ottenimento di un permesso di soggiorno a favore di ricercatori, insegnanti e formatori.*

Emendamento 12  
Articolo 10 ter (nuovo)

***Articolo 10 ter: ricongiungimento familiare***

***Gli Stati membri agevolano il rilascio del permesso di soggiorno ed eventualmente del visto che essi stessi impongono, al nucleo familiare inteso come coniuge e figli o ascendenti a carico, del cittadino di paesi terzi ammesso a soggiornare in uno Stato membro dell'Unione per motivi di studio, formazione, tirocinio, volontariato e perfezionamento professionale, per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno di quest'ultimo.***

*Motivazione*

*E' importante consentire alle famiglie di seguire il congiunto durante il periodo di permanenza in Europa, soprattutto se di lunga durata, per motivi di studio, ricerca o formazione.*

Emendamento 13  
Articolo 11, paragrafo 2, lettera c)



*c) il titolare non osserva i limiti imposti all'esercizio del suo diritto al lavoro dall'articolo 18 della presente direttiva;*

*soppressa*

*Motivazione*

*Stessa motivazione dell'emendamento che si riferisce al considerando 8.*

Emendamento 14  
Articolo 15, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono revocare i permessi di soggiorno o i visti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza **o sanità pubblica**. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione.  
***L'insorgere di malattie o infermità successivamente al rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare né il rifiuto del rinnovo o la revoca del documento, né l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.***

2. Gli Stati membri possono revocare i permessi di soggiorno o i visti per motivi di ordine pubblico **o** di pubblica sicurezza. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione.

*Motivazione*

*Rischio di discriminazione per ragioni sanitarie nel paragrafo finale: la formulazione evidenzia il rischio di un'utilizzazione abusiva.*

Emendamento 15  
Articolo 18, comma 1 e 2

Lo studente può svolgere un'attività lavorativa autonoma o subordinata al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le disposizioni applicabili

Lo studente può svolgere un'attività lavorativa autonoma o subordinata al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le disposizioni applicabili

alla professione prescelta. **Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore lavorate alla settimana fra 10 e 20 ore. Questo limite non si applica durante le vacanze.**

alla professione prescelta **e nei limiti applicabili agli studenti cittadini del paese di accoglienza.**

**Gli Stati membri hanno facoltà di non riconoscere questo diritto durante il primo anno di soggiorno e di revocarlo qualora lo studente non proceda negli studi con sufficiente profitto.**

**soppresso**

#### *Motivazione*

*Gli studenti e i tirocinanti di paesi terzi dovrebbero godere in materia di lavoro degli stessi diritti degli studenti e tirocinanti cittadini del paese di accoglienza, anche per limitare il ricorso al lavoro nero e i rischi di sfruttamento.*

#### Emendamento 16 Articolo 24

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età **o** tendenze sessuali.

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età, tendenze sessuali **o qualsiasi altra circostanza o condizione personale o sociale.**

#### *Motivazione*

*Un'elencazione esaustiva o puntuale sembra sempre più precisa, ma dal punto di vista giuridico è più corretta un'elencazione aperta. Con l'aggiunta di questa clausola si*

*comprende qualunque eventuale motivo di discriminazione.*

24 marzo 2003

## **PARERE DE LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato  
(COM(2002) 548 – C5-0502/2002 – 2002/0242(CNS))

Relatrice per parere: Luciana Sbarbati

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 23 gennaio 2003 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Luciana Sbarbati.

Nella riunione del 20 marzo 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Roy Perry (vicepresidente e presidente f.f.), Proinsias De Rossa (vicepresidente), Felipe Camisón Asensio, Marie-Hélène Descamps, Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, The Earl of Stockton, Christian Ulrik von Boetticher e Eurig Wyn.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. I viaggi - e possiamo aggiungere i soggiorni per motivi di studio e di formazione professionale - sono oggi, come del resto ai tempi di Montaigne, uno dei migliori strumenti per forgiare "*delle teste ben fatte piuttosto che ben piene*" di cui hanno tanto bisogno le nostre società. Un'altra frase famosa "*si cerchi la scienza ovunque essa si trovi*" costituisce poi in talune aree geografiche e culturali del pianeta un riferimento ineludibile prima di diventare lo strumento indispensabile per la vita professionale. Migliaia di giovani provenienti da tutti gli angoli della terra chiedono di iscriversi nelle nostre università e negli istituti d'istruzione superiore per completare o perfezionare la loro formazione.
2. La mobilità dei giovani, con l'obbiettivo in particolare di seguire degli studi superiori o di svolgere un meritorio servizio di volontariato, è ormai da lungo tempo fortemente incoraggiata e promossa all'interno della nostra Unione. Anche se originariamente limitati agli studenti della Comunità, i programmi Erasmus, Comet e quelli che sono seguiti sono stati progressivamente ampliati a un insieme di paesi legati all'Unione da accordi di associazione, di partenariato o di altro tipo.
3. Un elevato numero di studenti che bussano alle porte delle nostre università proviene da paesi terzi e richiede un permesso di soggiorno, ovvero un visto, per completare i propri studi da noi. Da qui la necessità che le disposizioni legislative degli Stati membri siano armonizzate a livello comunitario, obbiettivo della presente direttiva.
4. La nostra commissione non può che rallegrarsene e, in ultima analisi, essa vede nella presenza di studenti stranieri un potente mezzo di scambio interculturale nonché d'irraggiamento delle nostre diverse culture tra i nostri ospiti. La presenza di costoro costituisce altresì uno strumento per aiutare le nuove generazioni dei paesi emergenti, di cui saranno i futuri leader, a perfezionare la loro formazione familiarizzando con il nostro ambiente sociale e culturale, nonché sviluppando una visione umanistica, aperta e democratica della società.
5. La vostra relatrice non intende presentare degli emendamenti alla presente direttiva: ne ha già presentati alcuni in qualità di relatrice della commissione per l'occupazione e, probabilmente, altri emendamenti saranno presentati dal relatore per il merito e dai relatori per parere delle altre commissioni.
6. La vostra relatrice desidera richiamare l'attenzione su alcuni auspici, espressi d'altronde fra le righe dagli autori (in particolare di paesi terzi) delle petizioni presentate al Parlamento europeo.

Noi tutti, seduti su una terrazza nel luogo in cui trascorriamo le vacanze, apprezziamo l'amabile servizio degli studenti che lavorano nella ristorazione per arrotondare i loro magri redditi di studenti.

- a) **Primo auspicio:** che sia soppressa la facoltà che hanno gli Stati membri - di cui all'articolo 18, paragrafo 2 - *di non riconoscere il diritto di svolgere un'attività lavorativa autonoma o subordinata durante il primo anno di soggiorno dello studente e di revocarlo qualora lo studente non proceda negli studi con sufficiente profitto*. In effetti, il criterio del *sufficiente profitto* è troppo aleatorio e può prestarsi a degli abusi.

Ogni studente o ricercatore che abbia famiglia auspica ovviamente poter beneficiare, se del caso, del ricongiungimento familiare.

b) **Secondo auspicio:** che la direttiva preveda il ricongiungimento familiare utilizzando comunque la definizione recentemente stabilita dal Consiglio.

Per quanto riguarda il diritto di soggiorno, tutti noi riteniamo che la concessione di tale permesso debba avvenire in modo che non si registri alcun tipo di discriminazione.

c) **Terzo auspicio:** che oltre agli elementi relativi alla non-discriminazione, di cui all'articolo 24 della direttiva, si aggiunga *expressis verbis* il riferimento a ogni altra situazione personale o condizione sociale dello studente o del ricercatore.

ooOoo

La vostra relatrice desidera concludere il parere affrontando, incidentalmente, un tema delicato, tenuto conto dei tempi difficili che incombono, ovvero quello della relazione tra ordine pubblico e divieto di discriminazione. Dato che il rispetto dell'ordine pubblico costituisce un limite invalicabile, molto opportunamente la direttiva impone il divieto di concedere il permesso a ogni persona che sia considerata una minaccia per l'ordine pubblica e la sicurezza. Ma anche se nessuna concessione è ammissibile in materia, è necessario adottare tutte le misure perché "*de facto*" non si permetta ciò che dovrebbe essere vietato *de jure*. Forme indirette di razzismo o di xenofobia potrebbero ricomparire anche involontariamente come conseguenza di un controllo eccessivo, minuzioso e limitato a taluni gruppi di cittadini di paesi terzi. L'esempio di misure discutibili applicate in un paese a seguito dei tragici eventi che tutti conosciamo mostra che il timore dell'*altro*, vale a dire la paura, può in situazioni eccezionali far risorgere forme di razzismo e di xenofobia che si vorrebbero considerare tramontate per sempre.